

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto una serie di cambiamenti nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Le prove Invalsi non saranno più prove d'esame; le prove scritte predisposte dalle commissioni, pertanto, si riducono a tre: prova di italiano, matematica e di lingua (inglese e seconda lingua comunitaria). L'esame, come in passato, si conclude con un colloquio che accerta le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni. Altra novità dell'esame è che il dirigente scolastico sarà anche il Presidente della commissione d'esame.

Le prove Invalsi non sono comunque eliminate: si svolgeranno nel mese di aprile, saranno effettuate al computer e includeranno anche una prova di lingua inglese (le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, QCER, per le lingue del Consiglio d'Europa); le prove, anche se non influiscono più in modo diretto sul voto finale, sono un requisito necessario all'ammissione dell'esame stesso in quanto tutti gli alunni devono sostenerle. E' previsto che gli alunni assenti alle prove per gravi motivi devono comunque sostenerle in una sessione suppletiva da tenere prima dello scrutinio di fine anno.

Il voto finale dell'esame sarà espresso in decimi, con eventuale lode, e sarà il risultato della media tra il voto di ammissione e i voti ottenuti nelle tre prove scritte e nella prova orale. Il voto finale è arrotondato alla cifra intera se la frazione è superiore a 0,5.

Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell'esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l'iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, senza che ciò sminuisca la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati sostengono le prove Invalsi, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.

In riferimento all'esame, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il seguente mese di aprile; la scuola sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunni con disabilità o DSA, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

Il risultato delle prove verrà restituito in forma descrittiva come livello raggiunto e farà parte della certificazione delle competenze del primo ciclo.

L'adozione della certificazione delle competenze era stata prevista già dalla legge che istituiva l'autonomia scolastica (DPR 275/99, art. 10). Negli anni passati la certificazione è stata compilata dalla maggior parte delle scuole, ma in maniera autonoma e ciascuna con un proprio modello di valutazione; con la circolare ministeriale 3/2015 si sono organizzate le fasi tramite le quali arrivare al modello unico nazionale. La sperimentazione ha coinvolto migliaia di istituzioni scolastiche del primo ciclo e ha portato all'adozione di un modello in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria di primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006. Un documento che attesta le competenze chiave e di cittadinanza da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Definisce 4 livelli: avanzato, intermedio, base e iniziale, quest'ultimo predisposto per favorire un'adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di individualizzazione); presenta uno o due spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo (principio di personalizzazione); viene sottoscritta e validata da parte dei docenti e del dirigente scolastico, con procedimento separato rispetto alla conclusione dell'esame di Stato.

Il Miur con il D.M n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle competenze che le singole istituzioni scolastiche dovranno rilasciare al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione. Si tratta di due diversi documenti: modello A per la scuola primaria e modello B per la secondaria di primo grado.